



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PROCESSO TRIBUTARIO: IL GIUDICE NON PUÒ SUPPLIRE CON I SUOI POTERI ISTRUTTORI ALLE CARENZE PROBATORIE DELLE PARTI

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^a, sentenza del 29/04/2025, pubblicata in data 27/05/2026 n. 3378

Composizione

Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) – Castiello Francesco (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN
GENERE

Processo tributario – Ripartizione dell'onere probatorio - Poteri istruttori *ex officio* – Limiti all'esercizio

Massima

In tema di processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti e sempre che la parte su cui ricade l'*onus probandi* non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita.

Rif. normativi

art.7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546;



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

art.210 c.p.c.

Conformità

Cass. civ., sez. V, 16 aprile 2024, n. 10166; Cass. civ., sez. V, 27 dicembre 2018 n. 33506; Cass. civ., sez. V, 18 ottobre 2019, n. 26644; Cass. civ., sez. V, 28 aprile 2021, n. 11168

Anno pubb.

2026